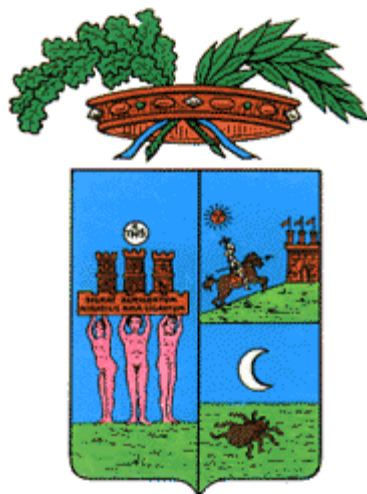




Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI
SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO PER LA
MANUTENZIONE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
ED ARTERIE IN CARICO ALL'ENTE**

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 124/2008

INDICE

TITOLO I IL SERVIZIO

ART. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE STRADE PROVINCIALI

ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ART 3 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA

ART.4 SUDDIVISIONE RETE STRADALE

TITOLO II IL PERSONALE

ART 5 CATEGORIE DEL PERSONALE OPERAIO

ART.6 ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE

ART.7 DOVERI E COMPITI GENERALI

ART.8 ASSICURAZIONI INFORTUNI

ART.9 PERMESSI, FERIE, ASSENZE PER MALATTIA

ART.10 FORNITURA DIVISE E VESTIARIO

ART.11 INVENTARIO DELLE DOTAZIONI AL PERSONALE E RESPONSABILITÀ CONNESSE

ART.12 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI SERVIZIO

ART 13 PROPOSTA DI PREVENTIVO DI BILANCIO PER IL SERVIZIO

ART 14 PROGRAMMA DEL SERVIZIO

ART.15 COORDINAMENTO PREVENTIVO CON LE SCELTE E GLI ORIENTAMENTI AMM/VI

ART. 16 SERVIZIO D'EMERGENZA E DI PRONTO INTERVENTO

ART. 17 ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

TITOLO III COLLABORATORI TECNICI DI SORVEGLIANZA

ART. 18 FUNZIONI E DIPENDENZA

ART. 19 COMPITI E MANSIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 20 COMPITI E MANSIONI IN MATERIA DI DEMANIO

ART 21 COMPITI INTERNI ALLA SEGNALETICA E POLIZIA DEL TRAFFICO

ART. 22 COMPITI E MANSIONI INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEL CORPO STRADALE E SUE PERTINENZE

ART. 23 ATTREZZI DA LAVORO IN DOTAZIONE

ART. 24 AUTOVETTURE DI SERVIZIO

TITOLO IV GLI OPERAI

ART. 25 FUNZIONI E DIPENDENZA

ART. 26 MANSIONI

TITOLO V NORME FINALI

ART. 27 NORMATIVA VIGENTE

ART. 28 ABROGAZIONE E REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI

ART. 29 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 30 DISTRIBUZIONE AI DIPENDENTI

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

A) EFFETTI DI VESTIARIO PER I C.T.S.

B) EFFETTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERATIVO

C) ELENCO DELLE ATTREZZATURE IL CUI USO COMPETE ALLA QUALIFICA DI
OPERAIO

TITOLO I IL SERVIZIO

ART.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE STRADE PROVINCIALI

1. Il Servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade Provinciali rientra nei compiti del Settore Infrastrutture Stradali ;
2. Il Servizio è strutturato in Dipartimenti Territoriali direttamente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente del Settore al quale compete l'assegnazione del personale nel rispetto del presente regolamento e degli accordi sindacali in vigore ;
3. Le unità operative sono dirette da un Funzionario Tecnico con qualifica "D" con funzione di Capo Dipartimento;
4. Il servizio di manutenzione sarà effettuato come segue:
 - Da operai/cantoniери cui sarà assegnato in cantone costituito da uno o più tronchi stradali ove il dipendente si recherà all'inizio dell'orario lavorativo, senza ausilio di mezzi provinciali;
 - Da Unità Operative Tecniche (U.O.T.) di base la cui composizione è due operai/cantoniери dotati almeno di un automezzo;
 - Da squadre di intervento, costituite da tre/sei dipendenti operai/cantoniери, distribuite nel Dipartimento in cui è suddiviso l'intero territorio provinciale ed aventi sede, oltre che nel capoluogo, anche nei maggiori centri delle tre zone (a titolo esemplificativo Licata e Canicattì per la zona Est, Cammarata e Bivona per la zona Nord, Sciacca e Mentì per la zona Ovest);
5. Il Servizio di Sorveglianza Stradale è svolto da personale con qualifica di collaboratore tecnico di sorveglianza (C.T.S.) cui sono affidati uno o più cantoni comprendenti più strade di pertinenza della Provincia.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

- 1 . Il Servizio di Manutenzione viene svolto oltre che dai singoli operai/cantoniери e dalle Unità Operative Tecniche (U.O.T.) di base consegnatarie della Viabilità Provinciale, anche dalle squadre di cui al superiore articolo; uno dei componenti la squadra, svolgerà le funzioni di Capo squadra.
2. Al Capo squadra, il Dirigente assegnerà tutti i mezzi e le dotazioni ritenute necessarie per un idoneo ed efficace svolgimento del servizio e per il trasporto di quanto necessario per il pronto intervento (autocarro, pala meccanica, falciatrice etc.).
3. All'Unità compete l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione stradale che non siano appaltati o affidati all'esecuzione di imprese private .

4. Il lavoro delle squadre sarà diretto dal Capo squadra ovvero dal sorvegliante o assistente ai lavori , di volta in volta nominato dal Dirigente competente, in tutti quei casi in cui necessari .
5. Le squadre di ciascun dipartimento sono coordinate da un funzionario tecnico con qualifica minima "C" , designato dal Capo Dipartimento, che d'ora innanzi verrà individuato come Capo Unità Operativa Tecnica (C.U.O.T.).
6. Qualora esigenze di servizio lo richiedano uno o più componenti delle squadre potranno essere comandati dal Dirigente competente , ovvero in caso di delega dal C.U.O.T., ad eseguire i lavori in piccoli gruppi distaccati dalla squadra stessa; inoltre ciascun singolo operaio potrà essere comandato ad eseguire lavori diversi anche in altri comprensori.
7. L'utilizzazione del personale in squadra, in gruppi di lavoro collettivo ed individuale sarà regolata dal principio della migliore utilizzazione del personale, avuto riguardo alle necessità ed alle tecniche di intervento, alla migliore produttività ed al contenimento delle spese di trasporto del personale stesso.
8. In caso di necessità , urgenza od opportunità , la composizione della squadra potrà essere aumentata o diminuita.
9. Qualora le esigenze di funzionalità del servizio o logistiche lo richiedessero , le squadre potranno essere dislocate in luoghi diversi dalle sedi di cui all'art. 1 comma 4 e ciò su decisione del Direttore di Settore.
10. L'attività delle squadre al di fuori del comprensorio di competenza, in caso di necessità verrà autorizzato dal Dirigente.

ART.3 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA

1. Per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, essa compete in via ordinaria alle U.O.T. e, laddove possibile a mezzo di appalto di lavori o servizi; le squadre ottempereranno alle direttive del C.U.O.T., il quale fornirà le opportune direttive al capo squadra cui fa riferimento la strada sede dell'intervento.
2. E' compito dei Responsabili Tecnici di ciascuna strada studiare tutti gli interventi necessari per migliorare la sicurezza del traffico sulle strade provinciali, predisponendo le eventuali proposte operative e progettuali di segnalazione e regolamentazione del traffico.
3. E' compito dei Responsabili Tecnici, inoltre, organizzare il lavoro di rilevamento degli incidenti lungo le strade provinciali, elaborare le statistiche dei dati raccolti, studiare le cause degli incidenti stessi e fare conseguenti proposte di intervento.

ART.4 SUDDIVISIONE RETE STRADALE

1. La rete stradale provinciale, suddivisa nei tre dipartimenti Est, Centro-Nord ed Ovest è ulteriormente divisa in cantoni comprendenti una o più strade o tratti di strade, per lunghezza variabile, tenuto conto delle diverse condizioni tecniche, planimetriche, d'uso e delle contiguità di percorrenza delle strade interessate.
2. Ad ogni cantone è assegnato un Collaboratore Tecnico di Sorveglianza (ex Capo cantoniere, d'ora innanzi individuato con la sigla C.T.S.).
3. In caso di carenza di personale con la qualifica di Collaboratore Tecnico di Sorveglianza (C.T.S.), la relativa funzione di cui al presente regolamento verrà svolta da personale di qualifica inferiore, in via provvisoria, in attesa della copertura del posto e senza il riconoscimento di mansioni superiori ai soli fini del calcolo della retribuzione; l'affidamento del superiore incarico da parte del Dirigente non potrà avere durata superiore a tre mesi e potrà rinnovarsi una sola volta.

TITOLO II IL SERVIZIO

ART.5 CATEGORIE DEL PERSONALE OPERAIO

1. Il personale addetto al servizio di manutenzione e sorveglianza della carriera operaia è distinto nelle seguenti categorie:
 - a) Collaboratore Tecnico di Sorveglianza (C.T.S.)
 - b) Operatore di mezzi speciali
 - c) Operaio

ART.6 ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. Tutto il personale addetto al servizio di manutenzione delle strade provinciali dovrà osservare le ore di lavoro previste dal Contratto Nazionale;
2. L'orario di lavoro è di 36 (trentasei) ore settimanali articolato:
 - dal 1 ° Aprile al 31 Ottobre dalle ore 7.30 alle ore 13.30
 - dal 1° Novembre al 31 Marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
3. Per determinati tipi di lavoro potrà essere stabilito dal C.U.O.T. , d'intesa con il Dirigente competente, qualora le esigenze dei vari servizi lo richiedano, un orario di lavoro diverso da quello sopraccitato sempre rimanendo nel limite di ore settimanali prescritte e prevedendo anche turni del personale per il medesimo lavoro nel rispetto dei regolamenti e degli accordi sindacali vigenti;

4. L'orario effettivo di lavoro decorre dal momento dell'inizio del lavoro presso il cantiere di lavoro (o posto di ricovero dei mezzi della Provincia) e termina al momento dello stacco sul cantiere stesso;
5. Nel periodo di lavoro giornaliero non è compreso il tempo necessario per trasferirsi dalla propria residenza al cantiere di lavoro o al posto di ricovero dei mezzi e dal cantiere di lavoro o posti di ricovero di mezzi alla residenza del dipendente;
6. In via straordinaria, ove particolari esigenze lo richiedano e nei casi previsti dall'art.16, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche nei giorni festivi e oltre l'orario di servizio, sia di giorno che di notte, salvo la corresponsione dei relativi compensi previsti ai sensi di legge, di regolamento ed in base agli accordi sindacali vigenti;
7. Tramite accordo sindacale si potrà concordare un orario che preveda una diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale;
8. Nel caso di intemperie (pioggia, neve, ecc.) il personale addetto alle strade, esclusi i sorveglianti che, essendo dotati di mezzo di trasporto individuale e coperto potranno continuare a svolgere il loro servizio, non dovrà abbandonare il posto di lavoro; appena possibile dovrà accorrere per ogni eventuale necessità, qualora non intervengano precise e diverse predisposizioni.

ART. 7 DOVERI E COMPITI GENERALI

1. Tutto il personale preposto al servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade, ciascuno secondo le mansioni e responsabilità previste nel presente regolamento o derivanti da ulteriori decisioni implicitamente discendenti dalla propria mansione, è tenuto alla tempestiva messa in opera di tutti quei provvedimenti, all'effettuazione di quelle operazioni materiali ed adozione di quelle precauzioni, alla predisposizione ed istruttoria di atti e studi per le successive determinazioni degli organi superiori, che nei limiti e nelle possibilità dei mezzi materiali e delle attrezzature a disposizione dell'Amministrazione, siano necessarie per la salvaguardia stradale, per la migliore transitabilità e buona conservazione delle strade provinciali e per la sicurezza ed incolumità degli utenti.
2. Qualora tali provvidenze richiedano atti o decisioni degli organi della Provincia o di funzionari di grado superiore, il personale interessato tramite il proprio superiore diretto, direttamente, in caso di urgenza o necessità, deve tempestivamente darne segnalazione e istruire le pratiche necessarie, tenuto conto dei normali tempi procedurali richiesti dalle varie decisioni.

ART. 8 ASSICURAZIONI INFORTUNI

1. Il personale della carriera operaia del servizio di manutenzione sorveglianza deve essere assicurato per tutte le mansioni, compreso, l'uso del mezzo personale per motivi di servizio, ai sensi del R.D.C. 1935 n.1765 e della legge 1 giugno 1939 n. 1012 e successive modificazioni, contro gli infortuni sul lavoro.

2. L'assicurazione copre il personale addetto al servizio di manutenzione delle strade dal rischio di infortuni durante il percorso per recarsi dai Centri in qualunque altra località di servizio comandata, compresi gli itinerari da compiere per recarsi a prestare attività su qualsiasi strada provinciale, per qualsivoglia esigenza di servizio, compresi infine i viaggi di andata e ritorno per compiere lavori a squadra nell'ambito dell'intero territorio provinciale, effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto compreso l'uso e la guida di auto o moto, proprie e di terzi.

3. La preparazione delle relative pratiche sarà fatta dal Servizio Patrimonio e dagli altri Uffici eventualmente competenti.

ART. 9 PERMESSI, FERIE, ASSENZE PER MALATTIA

1. Il C.T.S. o l'operaio/cantoniere che deve assentarsi dal servizio dovrà chiedere il permesso al C.U.O.T. ,che ne dà comunicazione al Capo Settore.

2. In caso di malattia dovranno avvertire il Centro da cui dipendono entro due ore dall'inizio del normale orario di servizio; il capo operaio o il Funzionario Responsabile ne darà tempestiva comunicazione ai propri superiori nella stessa giornata; il certificato medico dovrà essere presentato all'Ufficio Amministrativo del Settore di competenza non più tardi del secondo giorno successivo a quello in cui sono caduti ammalati.

3. Per quanto riguarda il periodo di congedo per ferie ed in caso di assenza per malattia il C.T.S. sarà sostituito da un collega o da un pari qualifica dell'Ufficio scelto dal Dirigente del Settore senza diritti a compensi di sorta.

ART.10 FORNITURA DIVISE E VESTIARIO

1. Ai C.T.S. spettano gli effetti di vestiario uniforme elencato nell'allegato A.

2. All'altro personale saranno dati in dotazione gli effetti di vestiario elencato nell'allegato B.

3. Presso i Centri Operativi, laddove dotati di sede logistica, si terrà scorta di tute e stivali per gli addetti allo spargimento di materiali bituminosi, da utilizzarsi in caso di bisogno ed altri indumenti antinfortunistici necessari; l'uso degli strumenti di protezione, previsti dalla legge, sarà assolutamente obbligatorio ed il mancato uso, comporterà responsabilità da parte del C.T.S. ed addebito allo stesso lavoratore inottemperante.

ART. 11 INVENTARIO DELLE DOTAZIONI AL PERSONALE E RESPONSABILITÀ CONNESSE

1. Di tutto ciò che viene dato in dotazione al personale addetto al servizio, arnesi da lavoro, attrezzature, vestiario, documentazione (codice stradale, circolari, ecc.) sarà redatto, in triplice esemplare, inventario controfirmato le cui copie saranno rispettivamente

conservate dal C.T.S. uno dal destinatario del materiale e l'ultimo dal Funzionario tecnico territorialmente responsabile.

2. Sarà a carico dell'Amministrazione la riparazione e il rinnovo del materiale danneggiato. Ciò non esonera l'interessato dall'avere ogni cura per la sua conservazione: qualora il materiale venisse deteriorato o consumato per provata negligenza, saranno al dipendente addebitate le spese per le riparazioni ed il rinnovo, oltre ai provvedimenti disciplinari del caso.

3. In caso di furto o smarrimento del materiale in dotazione, l'interessato detentore dello stesso è tenuto a sporgere denuncia all'autorità territorialmente competente .

4) Entro il 31 Dicembre di ogni anno deve essere fatta la verifica generale di riscontro della dotazione già assegnata al personale a cura del C.T.S. che ne segnalerà i risultati, per le decisioni di competenza, al responsabile del servizio.

ART.12 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI SERVIZIO

Entro la fine di Maggio di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Manutenzione-Segnaletica inoltrerà al Dirigente del Settore, accompagnato dalle valutazioni del Responsabile del Servizio, relazioni sull'attività del proprio Ufficio, in cui siano descritti lo stato manutentivo della rete stradale e relative pertinenze e le necessità di intervento, segnalando carenze ed eventuali disfunzioni, proposte e problemi per ogni aspetto attinente all'organizzazione del servizio, del personale, degli Uffici, allo stato e alla utilizzazione delle attrezzature meccaniche in dotazione.

ART.13 PROPOSTA DI PREVENTIVO DI BILANCIO PER IL SERVIZIO

Il C.U.O.T, nei tempi fissati dal Presidente o dall'Assessore incaricato, a secondo le loro direttive, presenterà al proprio diretto superiore le proposte per la predisposizione del Bilancio per quanto attiene il servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali.

ART.14 PROGRAMMA DEL SERVIZIO

1. L'unità operativa dovrà, sulla base di programmi, in cui siano indicati l'utilizzazione del personale e i lavori da eseguire, stabilire i tempi in cui sarà consegnato rapporto preventivo e consuntivo al Responsabile del servizio Territorialmente competente.

2. L'Ufficio dovrà essere gestito in maniera da poter fornire all'Amministrazione il massimo numero di dati elaborati per poter valutare la convenienza economica delle varie attività ed operazioni e dell'attrezzatura usata; pertanto tutto il personale sarà tenuto a prestare la massima collaborazione richiesta in tal senso dal dirigente.

3. Potranno essere presentati programmi pluriennali ad aggiornamento continuato di interventi di cui i singoli preventivi di bilancio annuali potranno essere stralci esecutivi.

ART.15 COORDINAMENTO PREVENTIVO CON LE SCELTE E GLI ORIENTAMENTI AMMINISTRATIVI

1. Lo svolgimento e la direzione del servizio, fatti salvi in ogni caso il rispetto delle leggi, del presente regolamento e di ogni altra decisione degli organi istituzionali della Provincia in merito, dovrà uniformarsi agli orientamenti, ed agli indirizzi politici della Giunta, dal Presidente o dell'Assessore incaricato al ramo e ciò attraverso le disposizioni Dirigenziali che concretizzano il momento di sintesi tra l'autonomia gestionale del Dirigente e quelle di indirizzo politico tipiche dell'organo politico.

2. A tale scopo il Dirigente del Settore, il Capo Servizi, i C.U.O.T. ed in loro assenza o per delega di questi, gli altri funzionari, dovranno preventivamente sottoporre all'esame dell'Assessore del ramo incaricato i problemi relativi alla predisposizione degli atti preparatori delle decisioni della Giunta e del Consiglio, nei limiti, nelle modalità e nella ricorrenza dallo stesso stabiliti.

ART.16 SERVIZIO D'EMERGENZA E DI PRONTO INTERVENTO

1. In caso di fatti imprevisti ed imprevedibili, che arrechino danni alle strade e loro pertinenze, che richiedono interventi immediati, urgenti e assolutamente necessari, il Dirigente del Settore e gli altri funzionari ed i C.T.S. di grado inferiore, qualora non sia possibile aspettare superiori determinazioni, disporranno sul posto tutte le provvidenze assolutamente necessarie ed indispensabili anche qualora comportino spese, entro i limiti imposti dai regolamenti dei lavori in economia, senza ulteriori autorizzazioni, dandone subito comunicazione all'Amministrazione.

2. Senza che ciò rallenti l'attività immediata di intervento in caso di eventi eccezionali che arrechino danni alla rete stradale e che ne paventino il pericolo, il C.U.O.T. competente stende immediatamente rapporto con i ragguagli e le richieste di provvedimenti del caso al Dirigente del Settore.

3. Per i casi di emergenza durante i giorni festivi o comunque di non lavoro, a turno un C.T.S. , un funzionario ed una squadra di pronto intervento per ogni centro devono essere in grado di intervenire se necessario. A tale scopo il personale dovrà rendersi reperibile nei limiti e nei modi da stabilirsi nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e degli accordi sindacali.

ART.17 ATTREZZATURE, MEZZI E MACCHINARIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

1. Le attrezzature e le macchine saranno assegnate normalmente al momento dell'acquisto ai singoli Centri; tuttavia le stesse sono a disposizione di tutto l'Ufficio

Manutenzione e potranno essere utilizzate anche dagli altri Centri su disposizione del Responsabile Tecnico competente.

2. Tutto il personale addetto al servizio è tenuto secondo le loro mansioni e qualifiche, ad usare quelle attrezzature o strumenti di lavoro che verrà messo a disposizione dell'Unità Operativa.

3) Il C.T.S. è responsabile delle regolarità della documentazione a corredo dei mezzi di dotazione, assicurazione, tagliandi di manutenzione, stato di usura della gommatura, funzionamento delle luci di dotazione, ed in caso di irregolarità è tenuto a dare avviso al Responsabile tecnico i tempo utile per potere intervenire senza necessità di sospensione del servizio .

TITOLO III COLLABORATORI TECNICI DI SORVEGLIANZA

ART.18 FUNZIONI E DIPENDENZA

1. La sorveglianza sulla rete stradale provinciale è esercitata dai C.T.S. . Essa attiene sia alla buona conservazione dello stato del corpo stradale, delle sue pertinenze, della segnaletica orizzontale e verticale, sia al corretto uso delle strade, sia alla cura dei rapporti coi frontisti e le proprietà confinanti dando comunicazione dei danni.

2. A ciascun C.T.S. è affidata la sorveglianza di uno dei cantoni in cui è divisa la rete stradale provinciale.

3. L'assegnazione del C.T.S. al cantone è di competenza del Dirigente del Settore.

ART.19 COMPITI E MANSIONI DI CARATTERE GENERALE

I C.T.S. sono tenuti allo scrupoloso svolgimento dei seguenti compiti e mansioni di carattere generale:

- a) Percorrere tutte le strade del loro cantone variando possibilmente di volta in volta il percorso e l'orario delle visite ed inviando settimanalmente il rapporto della situazione del lotto loro assegnato;
- b) Fare proposte ed inoltrare suggerimenti atti al miglioramento dello svolgimento delle proprie mansioni ed allo svolgimento del servizio di manutenzione e sorveglianza delle strade;
- c) Segnalare tempestivamente all'Ufficio Manutenzione del proprio settore (anche telefonicamente se necessario ed urgente) tutte le situazioni meritorie di superiori determinazioni ed interventi;
- d) Conoscere le leggi, regolamenti ed ogni altra disposizione inerente alle loro mansioni e di cui devono vigilare l'osservanza e che loro medesimi devono osservare; a tale scopo l'ufficio deve dare copia a ciascun C.T.S. di ogni legge, regolamento, circolare o disposizione scritta di loro interesse;

- e) Vigilare che tutto il personale della carriera operaia, addetto alle strade, rispetti le regole disciplinari, in tema di orario, di regolare condotta, di uso delle precauzioni antinfortunistiche e della segnaletica prevista dal Codice Stradale e della altre leggi per i cantieri in opera sulle strade provinciali, facendo tutte le segnalazioni del caso;
- f) Indossare uniforme prescritta durante le ore di servizio, salvo non sia diversamente disposto;
- g) Dare le consegne al suo diretto superiore e al collega che lo dovrà sostituire, temporaneamente e no, di tutti i fatti o gli eventi e i controlli in corso e della documentazione necessaria alla più corretta prosecuzione dello svolgimento delle mansioni di sorveglianza nel suo cantone, in ogni caso di assenza fortuita o volontaria, rilasciando annotazioni scritte, controfirmate, di tutti quegli eventi che possono comportare una sua personale o altrui responsabilità;
- h) Svolgere ogni altra mansione inerente alla propria qualifica, che derivi dal presente regolamento o da altra disposizione;
- i) Mantenere aggiornate le annotazioni inerenti alla rete stradale, sue pertinenze e segnaletica, ai termini di confine, alle proprietà confinanti, ai manufatti e a tutto quanto ha carattere di concessione e di catasto stradale. A tale scopo ogni C.T.S., deve avere copia di tutti gli atti che gli consentono di fare le summenzionate annotazioni. I funzionari interessati dovranno dare precise istruzioni in merito;
- j) Sorvegliare i depositi dislocati lungo le strade provinciali;
- k) Prendere in consegna, effettuando gli opportuni controlli ed annotazioni, il materiale fornito dalle imprese appaltatrici; in caso di impossibilità a svolgere le mansioni il C.T.S. dovrà incaricare un operaio della presa in consegna del materiale stesso impartendo le necessarie istruzioni;
- l) Segnalare, nel caso di furti e danni alla proprietà provinciale, l'accaduto alle autorità competenti dandone nel contempo notizia all'Ufficio;
- m) Coadiuvare con le proprie informazioni e segnalazioni l'Ufficio manutenzione nella predisposizione dei programmi di intervento di manutenzione;
- n) Particolare vigilanza dovrà porre il C.T.S. nel controllo della regolarità dei trasporti eccezionali in ordine all'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ed alle modalità in essa prescritte, come pure nella segnalazione degli eventuali danni arrecati alla sede stradale. Il C.T.S. potrà essere comandato a compiti di più specifico controllo in materia;
- o) I C.T.S. potranno essere comandati a particolare servizi sia di controllo che di sorveglianza collettiva e potranno svolgere i compiti di norma assegnati all'operaio, sia durante il normale orario di servizio, che al di fuori di esso, sia in giorni festivi che in ore notturne, per particolare esigenze di vigilanza nel proprio o in altrui cantoni;
- p) Durante la visita al cantone, il C.T.S. è tenuto ad eseguire direttamente tutti i lavori di pronto intervento o a predisporre quei rimedi che si rendessero necessari al corpo stradale, alle sue pertinenze, alla segnaletica, nei limiti delle attrezzature di pronto intervento che egli deve portare con sé, rivolti ad evitare immediato pregiudizio alla sicurezza del traffico, salvo dare segnalazione all'Ufficio per interventi più organici e definitivi. Qualora fossero urgenti ed indispensabili interventi più consistenti da predisporre immediatamente, potrà anche direttamente disporre l'impiego del personale necessario, dandone successivo avviso all'Ufficio;

- q) Collaborare con le altre forze dello Stato preposte al servizio di Polizia Stradale;
- r) Vigilare che tutti gli operai/cantonnieri operanti sulle strade eseguano le lavorazioni loro affidate utilizzando tutte le attrezzature di protezione previste dalla normativa ed in loro dotazione ed indossando il vestiario fornito dall'Amministrazione;
- s) Vigilare circa il corretto svolgimento del lavoro degli operai/cantonnieri, in particolar modo nella pulizia delle banchine e scarpate stradali nei tratti attraversanti le aree forestali e nei tratti in prossimità di curve o comunque pericolosi per la occlusione della visibilità della strada;
- t) Vigilare in modo particolare lungo i tratti ove è frequente il distacco di massi che possano invadere la sede stradale, apponendo le segnalazioni di pericolo quando si verifichi l'evento e disponendo l'immediata rimozione del materiale caduto;
- u) Segnalare i danni apportati alla segnaletica stradale, anche per atti vandalici, ed alle barriere di protezione.

ART.20 COMPITI E MANSIONI IN MATERIA DI DEMANIO

I C.T.S. sono tenuti allo scrupoloso svolgimento dei seguenti compiti e mansioni prevalentemente attinenti alla materia delle concessioni, autorizzazioni, licenze, tutele del demanio e patrimonio stradale :

- a) Controllare il rispetto del regolamento sulle concessioni, licenze ed autorizzazioni e di ogni altra disposizione in materia affinché l'esecuzione delle opere e le installazioni concesse ed autorizzate avvenga in stretta osservanza con i relativi disciplinari;
- b) Rilevare lungo le strade, su richiesta dell'Ufficio competente, gli elementi tecnici necessari per il rilascio della concessione, licenza o autorizzazione di competenza della Provincia;
- c) Prevenire, e se il caso reprimere, tutti gli abusi contro il patrimonio ed il demanio stradale, ai sensi della legge e regolamenti in vigore. Al fine di prevenire che i frontisti facciano opere ed innovazioni contrarie al Codice Stradale, od altre leggi e regolamenti in vigore, il sorvegliante non appena rilevi qualsiasi preparativo che dia a presumere che un frontista potrebbe incorrere in contravvenzioni dovrà avvertirlo. Qualora veda che i suoi avvertimenti non giovino a nulla e qualora siano già in atto fatti ed opere vietate dalle leggi e regolamenti, dovrà ordinare la sospensione ed accertare la contravvenzione secondo le vigenti norme in materia contravvenzionale.

ART. 21 COMPITI INERENTI ALLA SEGNALETICA E POLIZIA DEL TRAFFICO

I C.T.S. sono tenuti allo scrupoloso svolgimento dei seguenti compiti e mansioni prevalentemente attinenti al servizio di manutenzione e installazione della segnaletica e della polizia del traffico :

- a) Vigilare che il traffico sulle strade provinciali si svolga in conformità alle leggi e regolamenti in vigore;
Provvedere direttamente alla elevazione dalle contravvenzioni in caso di violazione delle norme per la circolazione trasmettendo all'Ufficio competente i relativi processi verbali;

- b) Controllare la regolarità della segnaletica in corso e denunciare tempestivamente all'Ufficio competente le eventuali carenze e manomissioni;
- c) Compilare accuratamente e con sollecitudine ai fini statistici ed informativi i moduli di rilevamento degli incidenti stradali verificatisi lungo le strade provinciali e trasmetterli all'Ufficio competente;
- d) Prestare assistenza gratuita a tutti gli utenti della strada in caso di necessità;
- e) In caso di incidenti, oltre a prestare il dovuto soccorso, o comunque quando sorgono particolari difficoltà di traffico, dovranno avvisare l'autorità competente e prendere tutti quei provvedimenti più opportuni al regolare decorso del traffico e ad assicurare l'incolumità degli utenti.

ART.22 COMPITI E MANSIONI INERENTI ALLA MANUTENZIONE DEL CORPO STRADALE E SUE PERTINENZE

I C.T.S. sono tenuti allo scrupoloso svolgimento dei seguenti compiti e mansioni prevalentemente attinenti al servizio di manutenzione del corpo stradale e delle sue pertinenze:

- a) Vigilare sulle condizioni della rete stradale e sue pertinenze, segnalando agli Uffici competenti tempestivamente ogni fatto che richieda o possa richiedere interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, siano essi attinenti alla massicciata, alle banchine, ai fossi e scoli, alle aree di sosta, alle piazzole, ai manufatti ad ogni altra pertinenza;
- b) Verificare con la frequenza necessaria ed in ogni caso ogni tre mesi, lo stato di fatto di tutti i manufatti esistenti lungo la strada rilasciando apposite relazioni scritte all'Ufficio manutenzione, segnalando i guasti eventuali ed ogni altra circostanza meritevole di segnalazione;
- c) Controllare il regolare deflusso delle acque lungo gli scoli, i fossi e le fognature di interesse della rete stradale provinciale e vigilare che i frontisti e i concessionari tengano il dovuto rispetto delle opere stradali, controllare che siano a tempo debito espurgati i fossi, i ponticelli e gli altri manufatti il cui mantenimento sia a carico degli utenti, invitando questi ultimi a provvedervi ed in difetto informandone prontamente i superiori;
- d) Sorvegliare e dirigere le squadre addette all'esecuzione dei lavori di manutenzione attuando la direttiva dell'Ufficio preposto;
- e) Provvedere alla esecuzione dei lavori secondo gli ordini ricevuti usando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti, sprechi di materiali, perdite di tempo ed intralci alla circolazione;
- f) Sorvegliare, per tutto il tempo in cui sono assegnati alla squadra, che i conducenti degli automezzi e delle macchine operatrici ne facciano l'uso migliore cui sono destinati e provvedano giornalmente alle annotazioni sul libretto di servizio segnalando all'Ufficio eventuali danni ed irregolarità;
- g) Curare che, per tutto il tempo in cui sono assegnati alle squadre, settimanalmente, e non appena lo ritenga necessario, i cantonieri-conduttori-operatori-magazzinieri provvedano ad eseguire le operazioni previste nell'art. 2 e 3;

- h) Provvedere giornalmente alle annotazioni delle ore di lavoro degli operai sussidiali e delle eventuali macchine a noleggio e consegnarne un riassunto all'Ufficio della Sezione;
- i) Segnalare tempestivamente le richieste di materiali ;
- j) Prendere in consegna, effettuando gli opportuni controlli, i materiali per la manutenzione forniti dalle imprese secondo le modalità ed istruzioni del capo sezione responsabile del servizio. In caso di impossibilità incaricare un cantoniere della presa in consegna dei materiali stessi impartendo le necessarie istruzioni;
- k) In generale sorvegliare che i componenti della squadra, per il tempo in cui sono ad essa assegnati, svolgano regolarmente i compiti e le mansioni loro assegnate;
- l) Assicurarsi che durante lo svolgimento dei lavori siano rispettate tutte le norme previste dal Codice della Strada e della legislazione relativa e che in particolare la predisposizione del cantiere, la relativa segnaletica e le previste regolazioni del traffico, siano conformi alle leggi in materia per la tutela della sicurezza degli utenti della strada e dei componenti della squadra stessa;
- m) Sorvegliare che le aree di proprietà provinciale siano sempre ben curate ed evitare che in essa vengano riversati sfabbricidi e materiali vari; resta in ogni caso in capo al C.T.S. ogni responsabilità ad esso derivante per il mancato controllo dell'operato dei cantonieri, qualora esso arrechi danni agli utenti della strada e ai proprietari dei terreni limitrofi.

ART. 23 ATTREZZI DA LAVORO IN DOTAZIONE

1. Ogni C.T.S. deve essere munito, a carico dell'Amministrazione, oltreché della tessera di riconoscimento di appartenenza al servizio di Polizia Stradale della Provincia, del libretto di servizio sul quale dovranno essere riportate tutte le annotazioni relative al servizio, di copia del Codice della Strada, del regolamento delle Concessioni, Licenze ed Autorizzazioni, dei verbali di contravvenzione, delle palette distintive regolamentari, di un metro pieghevole, di doppio decametro a nastro, di un telefono cellulare nonché di altri strumenti e attrezzi che per ragioni di servizio fossero dall'Ufficio affidati alla sua custodia.
2. Dovrà inoltre avere in dotazione la segnaletica stradale di pronto intervento; tale segnaletica sarà in carico allo stesso al quale compete l'onere della denuncia all'autorità competente, in caso di furto o danneggiamento.

ART. 24 AUTOVETTURE DI SERVIZIO

1. Ai sorveglianti viene assegnato, per uso esclusivo del servizio, una autovettura;
2. La Provincia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo, nonché alla fornitura del carburante, lubrificante e di quant'altro necessario;
3. L'automezzo deve essere custodito dal C.T.S.;

4. Qualora risulti che eventuali danni all'automezzo siano dovuti ad imperizia o negligenza, la Provincia si rivarrà sul C.T.S. della spesa sostenuta per le riparazioni;
5. Alla guida dell'automezzo, salvo espresse autorizzazioni del Capo Servizio deve provvedere esclusivamente l'assegnatario. Sull'automezzo potranno essere trasportati esclusivamente dipendenti dall'Amministrazione;
6. Le spese per il bollo e quelle relative alla tassa di circolazione e di assicurazione sono a carico dell'Amministrazione Provinciale e, tuttavia, compete al C.T.S. l'onere per la segnalazione agli uffici in caso di imminenza delle scadenze nelle validità di bollo, assicurazione etc.;
7. Gli assegnatari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'assicurazione e all'Amministrazione eventuali incidenti;
8. Gli automezzi in dotazione devono recare ben distinti e visibili lo stemma della Provincia e la scritta "PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO - UFFICIO MANUTENZIONE STRADE - CENTRO OPERATIVO DI....." o altre dizioni che verranno stabilite;
9. Le contravvenzioni e le penalità per inibizioni al Codice della Strada sono, comunque, sempre, a carico del contravventore;
10. Ciascun automezzo deve essere munito di un libretto di servizio sul quale giornalmente il C.T.S. deve annotare le strade percorse, il totale dei chilometri percorsi ed eventuali altre annotazioni richieste. L'automezzo sarà inoltre dotato della segnaletica e degli attrezzi per pronto intervento;
11. Mensilmente il C.U.O.T. competente, deve controllare il libretto e apporre la sua firma;
12. Qualora in caso di impossibilità, per guasto o per ragioni di pronto intervento e comunque su autorizzazione del C.U.O.T. fosse necessario l'uso del mezzo proprio il sorvegliante sarà rimborsato ai sensi di legge.

TITOLO IV OPERAI

ART. 25 FUNZIONI E DIPENDENZA

1. Gli operai devono provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione lungo le strade provinciali riguardanti il corpo stradale, le pertinenze e la segnaletica, usando tutte quelle attrezzature o mezzi meccanici che vengono loro affidati. Di norma vanno riuniti in squadra, nell'ambito della squadra gli operai potranno essere riuniti in gruppi.
2. L'operaio potrà comunque essere assegnato, su disposizioni del responsabile del servizio, su una strada o su un tratto di essa secondo le necessità; in tal caso lo stesso sarà responsabile di eventuali danni che saranno arrecati agli utenti della strada o ai

proprietari dei terreni limitrofi per la mancata effettuazione degli interventi di sua competenza.

3. L'impiego del personale in squadra, in gruppo o individuale, il numero e la tipologia di composizione dei medesimi, come pure la dotazione di attrezzature meccaniche e strumenti di lavoro, deve essere stabilita sulla base del criterio della migliore utilizzazione del personale in funzione del lavoro da svolgere.

4. Gli operai, quando lavorano sia in squadra che individualmente sono alle dirette dipendenze del C.T.S. del cantone nel quale lavorano, del quale devono rigorosamente eseguire gli ordini e le istruzioni per tutto ciò che riflette il servizio.

ART.26 MANSIONI

1. L'operaio è obbligato ad eseguire con tutta sollecitudine i lavori che sono necessari per tenere costantemente la strada e le sue pertinenze nelle migliori condizioni d'uso e di conservazione possibili.

2. Può essere impiegato sia per lavori isolati su una strada o un tratto di strade, quanto in squadra od in gruppo nell'ambito del Centro di appartenenza e in casi eccezionali anche fuori dalla rete stradale assegnato al Centro.

3. Deve eseguire i lavori che gli vengono ordinati dal C.T.S. del cantone sul quale si trova o dal C.U.O.T. da cui dipende ed in particolare deve:

- a) eseguire tutti i lavori di manutenzione del piano viabile della strada in modo da garantire sempre perfette condizioni di transitabilità;
- b) curare la manutenzione delle pertinenze stradali tenendo regolate le banchine, i cigli erbosi, sfalcando le erbe, eseguendo la pulizia e l'espurgo dei fossi stradali, dei canali, dei tombini e dei pozzetti;
- c) eseguire i lavori di manutenzione delle opere d'arte esistenti;
- d) sorvegliare i tratti di strade fiancheggiati da corsi d'acqua durante i periodi di piena;
- e) provvedere direttamente in caso di emergenza alla posa in opera della segnaletica necessaria per garantire la sicurezza della circolazione ed eseguire tutti quei lavori atti ad assicurare la viabilità e la pubblica incolumità dandone avviso ai superiori appena possibile;
- f) rilevare fatti, dati e misure ed assumere tutte le informazioni che vengono richieste riferendo per iscritto nel termine assegnato;
- g) coadiuvare i tecnici dell'ufficio nella esecuzione dei rilievi, accertamenti, ecc.;
- h) prestare gratuitamente in caso di necessità il suo aiuto agli utenti della strada;
- i) collaborare alla disciplina del transito veicolare in caso di incidente o evento calamitoso, eventualmente in collaborazione con gli altri organi dell'Ente o di altre Amministrazioni ;

- j) Provvedere, nel caso di componente di squadra alla pulizia e piccola manutenzione gestionale dei mezzi di dotazione al fine della efficienza, salvaguardia e funzionalità degli stessi;
- k) segnalare durante il servizio ogni fatto anomalo degno di nota riguardante il corpo stradale, le sue pertinenze, la segnaletica che si verificasse sull'area della zona in cui sta lavorando;
- l) deve poi prestarsi alla esecuzione di tutti quei lavori che gli fossero ordinati dai superiori per il migliore esito della manutenzione stradale;
- m) di ogni necessità, incidente o inconveniente deve dare tempestiva comunicazione al C.T.S. o al C.U.O.T. addetto al servizio;
- n) quando è comandato a lavorare in squadre ha l'obbligo di eseguire tutti i lavori che vengono ordinati dal C.T.S.;
- o) quando a causa delle avverse condizioni meteorologiche fosse impossibilitato a lavorare sulla strada, egli può allontanarsene per ripararsi momentaneamente in prossimità della stessa in modo da poter riprendere il lavoro non appena possibile;
- p) è tenuto al carico e scarico della segnaletica stradale, dei piccoli e grandi attrezzi da lavoro, di ogni dotazione assegnata o attribuita in custodia dai magazzini ai mezzi di trasporto, ai box ed in ogni altro luogo comandato dai responsabili ;
- q) è tenuto inoltre a prestare la sua opera presso i magazzini provinciali ed in altro luogo, quando ragioni di forza maggiore impediscono di svolgere i normali compiti lungo le strade provinciali, per l'esecuzione di manufatti o di ogni altra opera disposta dall'Ufficio o ,comunque ,quanto vi sia stato comandato dai superiori. È altresì tenuto a svolgere compiti analoghi presso altri servizi. Possono in caso di necessità essere utilizzati per la pulitura delle zone a verde delle Scuole, degli uffici, degli spazi esterni nonché per il trasporto di beni mobili di proprietà Provinciale o di piccoli altri lavori di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale;
- r) il cantoniere può essere chiamato a rendere il proprio lavoro in orario notturno o festivo o, comunque fuori dal normale orario di lavoro in caso di necessità ; in tale caso il C.U.O.T. annoterà gli orari di inizio e fine delle prestazioni e ne certificherà la veridicità.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 27 NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto o menzionato nel presente Regolamento valgono in ordine di validità, le disposizioni di legge e le loro successive modificazioni, il regolamento organico del personale e sue successive modificazioni, i contratti di lavoro, le disposizioni della Giunta, le direttive del Presidente, le direttive dell'Assessore incaricato, del Segretario Generale, del Dirigente del Personale, del Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali da altri funzionali di grado inferiore.

ART. 28 ABROGAZIONE E REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI

Sono abrogati tutti i regolamenti precedenti in contrasto col presente Regolamento.

ART. 29 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

E' compito di tutto il personale addetto al servizio di manutenzione delle strade, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità, vigilare sulla osservanza e proporre tutti quei provvedimenti atti a rendere possibile la migliore applicazione.

ART. 30 DISTRIBUZIONE AI DIPENDENTI

Copia del presente Regolamento e successive modificazioni deve essere disponibile per la consultazione, ai dipendenti assegnati all'Ufficio Tecnico, ed a tutto l'altro personale che vi abbia interesse per ragioni di servizio.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione.